

Codice A1813A

D.D. 17 settembre 2015, n. 2208

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 dell'art. 134 della l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Consorzio Forestale Val di Susa per la realizzazione di interventi selvicolturali nel comune di Chiomonte (TO).

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale n° 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", articolo 14, lettera c;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA la Legge regionale n° 19 del giugno 2009, e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

VISTA la D.G.R. n° 54-7409 del 7 aprile 2014, modificata con D.G.R. n° 22-368 del 29.09.2014;

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 26359, prot. n. 41172/A1807A del 03/08/2015 presentata dal Consorzio Forestale Alta Val di Susa, con sede in Via Pellousiere, 6 – Oulx (To) , su superfici di proprietà pubblica individuate al foglio 35, particella 15 del comune di Chiomonte, per una superficie totale interessata parti a 3,5 ha secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011,

VISTO il progetto d'intervento allegato all'istanza a firma del tecnico forestale abilitato, dott. For. Dotta Alberto iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Torino al n. 415;

VISTO il verbale istruttorio redatto in data 16/09/2015 dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Dott. For. Magnani Cristina;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Chiomonte – località Pian Renè (TO), foglio 35, particella 15 per una superficie complessiva pari a 3,5 ha è un taglio di utilizzazione in un lariceto;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade all'interno di aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che gli interventi proposti sono conformi a quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e in particolare del sopralluogo effettuato il 15/09/2015, il Funzionario incaricato propone di autorizzare tutti gli interventi richiesti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente Consorzio Forestale Alta Val di Susa, con sede in Via Pellousiere, 6 – Oulx (To), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 26215, prot. n. 41172/A1807A del 03/08/2015 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Chiomonte, foglio 35 particella 15, per una superficie totale interessate pari a 3,5 ha;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Il Dirigente
Adriano Bellone